



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53 del 11/04/2024

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI NOCETO PER PROPORRE RICORSO PER REVOCAZIONE AVVERSO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 02832/2024 REG. PROV. COLL. NEL RICORSO N. 07104/2023 REG.RIC. TRA COMUNE DI NOCETO C/ G.S.E. S.P.A. - MANO ENERGY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTANZA.

L'anno 2024 addì 11 del mese di aprile alle **ore 20:00** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000, alle ore 19:45, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

FECCI FABIO	SINDACO	Presente
BIZZI DESOLINA	VICE SINDACO	Presente
VERDERI ANTONIO	ASSESSORE	Presente
BARANTANI MARCO	ASSESSORE	Presente
BERTOLANI MARCO	ASSESSORE	Assente
MAINI GIOVANNA	ASSESSORE	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO - SEGRETARIO FF, MERCADANTI ALDO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, accertata la validità dell'adunanza il SINDACO, FECCI FABIO, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

La deliberazione consta di n. – ALLEGATI



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI NOCETO PER PROPORRE RICORSO PER REVOCAZIONE AVVERSO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 02832/2024 REG. PROVV. COLL. NEL RICORSO N. 07104/2023 REG.RIC. TRA COMUNE DI NOCETO C/ G.S.E. S.P.A. - MANO ENERGY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTANZA

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", smi;
- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", smi;
- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", smi;
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", smi;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, smi;
- il Decreto Legge 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito in Legge 23.6.2014, n. 89, smi;
- la vigente normativa in materia di contratti pubblici, smmii, con particolare riferimento all'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, all'art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388, all'art. 1, comma 450 e comma 455 della Legge 27.12.2006, n. 296, all'art. 1 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, nonché il D.Lgs 36/2023 (nuovo codice contratti pubblici) efficace a far tempo dal 1 luglio 2023, fatti salvi i procedimenti in corso ai sensi dell'art. 226 del nuovo codice;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42 del 5.5.2009;
- la Legge n. 213 del 30/12/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (GU Serie Generale n. 303 del 30/12/2023 - Suppl. Ordinario n. 40);

Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 14/12/2023 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al documento programmatico (DUP) per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per il periodo 2024/ 2026 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 30/12/2023 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- il vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 29/02/2024;

Premesso che:

- il Gestore Servizi Energetici SpA (di seguito GSE) con comunicazione di avvio del procedimento ha avviato un procedimento di verifica ex art. 42, D.Lgs 28/2011 cui è seguito sopralluogo presso l'impianto fotovoltaico al n. 632209,01, di potenza pari a 3169,445 kW, sito in Strada Parola n. 1, nel Comune di Noceto (PR);
- a seguito del suddetto procedimento, facendo seguito ai primi esiti, lo stesso GSE ha inviato comunicazione suo prot. 23.00/2019 in data 24/12/2019 con la richiesta di precisazione e invito a formulare relative osservazioni;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

- tale azione di verifica è stata messa in campo anche per altri Comuni del parmense che avevano aderito al progetto di ampia scala, di cui era parte l'impianto fotovoltaico sito in Borghetto, la cui competenza compreso lo svolgimento delle procedure di gara per addivenire alla stipula di un contratto di finanza di progetto per la realizzazione e gestione degli impianti era in capo all'Amministrazione Provinciale;

Atteso che il predetto procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 632209,01, di potenza pari a 3.169,44 kW, sito in Strada Parola, 1 nel Comune di Noceto (PR). Soggetto Responsabile: Comune di Noceto avviato dal GSE nei confronti di questo Ente, nonostante le controdeduzioni presentate da questo Ente si è concluso con provvedimento prot. n. GSEWEB/P20220290842 del 09/06/2022, notificato in data 10/06/2022 (acquisito al prot. n. 10462 del 11/06/2022) con il quale viene stabilito:

- che, all'impianto in oggetto, possono essere riconosciute le tariffe incentivanti di cui al Decreto, esclusivamente per la sezione di potenza pari a 352,11 kW, entrata in esercizio in data 19 agosto 2011;
- per la rimanente potenza di impianto pari a 2.817,33 kW, la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al Decreto;
- che alla predetta sezione di impianto, non può essere riconosciuta la tipologia installativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), del Decreto, prevista, ai sensi dell'art. 25 del Decreto, per gli impianti fotovoltaici i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali;
- che pertanto, la tariffa da riconoscere all'impianto, di potenza 352,11 kW, è pari 0,263 €/kWh, tariffa base riconosciuta dal Decreto agli impianti ricadenti nella tipologia installativa "altri impianti fotovoltaici", ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116
- che la presente comunicazione costituisce addendum alla convenzione già stipulata per il riconoscimento della tariffa incentivante in Conto Energia

precisando altresì che avverso il predetto provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla ricezione, o entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 30/06/2022 è stata deliberata la costituzione del Comune di Noceto davanti al TAR Lazio per proporre ricorso avverso il provvedimento prot. n. GSEWEB/P20220290842 del 09/06/2022 emesso dal Gestore Servizi Energetici SpA (di seguito GSE) a conclusione del procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 632209,01, di potenza pari a 3.169,44 kW, sito in Strada Parola, 1 nel Comune di Noceto (PR). Soggetto Responsabile: Comune di Noceto, conferendo mandato allo STUDIO LEGALE ASSOCIATO PAGLIARI SOLLINI, con sede in Parma, Borgo Antini n. 3, p.iva 02486070341;
- il giudizio davanti al TAR Lazio – sede di Roma rubricato al R.G. n. 10268/2022 (ricorso Comune di Noceto c/ G.S.E. S.p.A. - Markas Energy s.r.l.) si è concluso con Sentenza n. 10555/2023 Reg. Provv. Coll. di rigetto parziale del ricorso presentato da questo Comune, risulta necessario proporre appello al Consiglio di Stato avverso tale Sentenza ritenendone infondati i presupposti come relazionato dallo Studio Legale adito per il giudizio di primo grado, ribadendo le ragioni di questo Comune nei confronti del GSE davanti al consiglio di Stato;

Preso atto di quanto sopra, al fine di far valere le ragioni di questo Ente non accolte nel primo grado del giudizio, con successiva deliberazione n. 85 del 06/07/2023 la Giunta Comunale ha deliberato di:

- autorizzare la costituzione del Comune di Noceto davanti al Consiglio di Stato contro la sentenza n. 10555/2023 emessa dal TAR Lazio – Sede di Roma nel ricorso RG 10268/2022 (ricorso Comune di Noceto c/ G.S.E. S.p.A. - Markas Energy s.r.l.) proposto da questo Ente avverso il provvedimento prot. n. GSEWEB/P20220290842 del 09/06/2022 emesso dal Gestore Servizi Energetici SpA (di seguito anche GSE) a conclusione del procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 632209,01, di potenza pari a 3.169,44 kW, sito in Strada Parola, 1 nel Comune di Noceto (PR). Soggetto Responsabile: Comune di Noceto;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

- di autorizzare il Sindaco pro tempore o suo delegato a conferire per i motivi esposti in premessa, in continuità e consequenzialità con l'incarico conferito con deliberazione di Giunta Comunale n. 104/2022 mandato di rappresentanza del Comune di Noceto per proporre ricorso davanti al Consiglio di Stato allo STUDIO LEGALE ASSOCIATO PAGLIARI SOLLINI, con sede in Parma, Borgo Antini n. 3, p.iva 02486070341 e per esso gli avv.ti Prof. Giorgio Pagliari e Matteo Sollini del Foro di Parma;

Atteso che anche il giudizio davanti al Consiglio di Stato rubricato al R.G. N. 07104/2023 REG.RIC. (ricorso Comune di Noceto c/ G.S.E. S.p.A. – Mano Energy Srl in liquidazione a seguito di cambio denominazione della società Markas Energy s.r.l.) si è concluso con Sentenza n. 02832/2024 Reg. Provv. Coll. di rigetto del ricorso presentato da questo Comune, a seguito di confronto con lo Studio Legale incaricato nei precedenti gradi di giudizio e tenuto conto della gravità della sentenza pronunciata contro questo Ente, è stata valutata la necessità di proporre ricorso per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. e art. 106 cod. proc. amm. avverso la citata sentenza del Consiglio di Stato, ribadendo le ragioni di questo Comune nei confronti del GSE, ravvisandosi nella citata pronuncia del CdS i presupposti richiesti dalla legge per la proposizione del ricorso previsto dall'art. 106 c.p.a.;

Atteso che:

- la presente deliberazione attiene al conferimento di mandato ricompreso nell'ambito di applicazione della Legge 9 febbraio 1982, n. 31 recante *Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee*;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 il patrocinio in giudizio è individuato nell'art. all'art. 56, comma 1, lett. h), numero 1, punto 1.2), che configura la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali, quale servizio escluso dall'applicazione delle disposizioni del codice relative ai settori ordinari;

Richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Europea (di seguito anche CGE) del 6 giugno 2019 (C 264/2018), che ha definito la materia degli incarichi di patrocinio in giudizio, di fatto superando la legislazione nazionale ove non compatibile in ragione del fatto che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni, e dato altresì atto che a decorrere dalla data di efficacia del nuovo codice contratti pubblici – D.Lgs. n. 36/2023 – non trovano più applicazione le linee guida ANAC, tra cui le Linee Guida n. 12 ad oggetto “Affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

Ravvisato l'evidente interesse a proporre ricorso per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. e art. 106 cod. proc. amm. al Consiglio di Stato contro la n. 02832/2024 Reg. Provv. Coll. pronunciata nel ricorso rubricato al R.G. N. 07104/2023 REG.RIC. avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento prot. n. GSEWEB/P20220290842 del 09/06/2022, notificato in data 10/06/2022 (acquisito al prot. n. 10462 del 11/06/2022) emesso dal GSE ad esito del procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 632209,01, di potenza pari a 3.169,44 kW, sito in Strada Parola, 1 nel Comune di Noceto (PR). Soggetto Responsabile: Comune di Noceto, autorizzando il Sindaco pro tempore alla nomina di un procuratore e difensore legale in rappresentanza di questa Amministrazione;

Considerato nel caso in oggetto che sussistono idonee ragioni logico-motivazionali e in particolare la consequenzialità tra incarichi in occasione dei diversi gradi di giudizio per conferire mandato di rappresentanza del Comune di Noceto per proporre ricorso per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. e art. 106 cod. proc. amm. al Consiglio di Stato contro la Sentenza n. 02832/2024 Reg. Provv. Coll. al medesimo Studio legale che già ha rappresentato questo Ente davanti al TAR Lazio nel ricorso RG n. 10268/2022 e nel successivo ricorso rubricato al R.G. N. 07104/2023 REG.RIC. davanti al Consiglio di Stato, in quanto l'affidamento a tale Studio Legale in consequenzialità con il giudizio di primo grado risponde a principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

Atteso che Studio Legale Associato Pagliari – Sollini degli Avvocati Prof. Giorgio Pagliari e Matteo Sollini del Foro di Parma ha formulato un preventivo registrato al prot. n. 5480 del 03/04/2024 per l'assunzione della



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

rappresentanza giudiziale del Comune di Noceto nel ricorso per revocazione al Consiglio di Stato per un importo complessivo in riferimento al valore della controversia ai sensi del DM n. 55/2014 pari a € 22.569,97 CPA, IVA inclusi, comprensivo di Contributo Unificato pari a € 975,00 e a dedurre ritenuta d'acconto, determinato sulla base delle fasi processuali e dovuto solo nel caso di celebrazione delle fasi stesse, così calcolato:

Fase di Studio € 4.960,00

Fase Introduttiva € 2.550,00

Fase Decisionale € 7.290,00

Rimborso forfetario 15% € 2.220,00

Totale € 17.020,00

CPA 4% € 680,80

IVA 22% € 3.894,17

Contributo Unificato € 975,00

Totale € 22.569,97 (a dedurre ritenuta d'acconto)

oltre alle eventuali spese vive da rimborsare a cura di questo Ente;

Rilevato che la proposta presentata dallo Studio Legale risulta conforme ai parametri fissato con DM 10 marzo 2014, n. 55 come modificato con DM 8 marzo 2018, n. 37, per i giudizi davanti al Consiglio di Stato ed è altresì comprensiva del contributo unificato per € 975,00;

Ritenuto sulla base di quanto riportato di poter conferire mandato di rappresentanza del Comune di Noceto per presentare ricorso per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. e art. 106 cod. proc. amm. al Consiglio di Stato contro la Sentenza n. 02832/2024 Reg. Provv. Coll. pronunciata nel ricorso R.G. N. 07104/2023 REG.RIC. dal Consiglio di Stato (ricorso Comune di Noceto c/ G.S.E. S.p.A. – Mano Energy Srl in liquidazione) ad oggetto il provvedimento prot. n. GSEWEB/P20220290842 del 09/06/2022 adottato dal GSE ad esito del procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 632209,01, di potenza pari a 3.169,44 kW, sito in Strada Parola, 1 nel Comune di Noceto (PR). Soggetto Responsabile: Comune di Noceto allo Studio Legale Associato Pagliari – Sollini e per esso agli Avvocati, Prof. Giorgio Pagliari e Matteo Sollini, con sede in Parma, Borgo Antini n. 3, p.iva 02486070341, trattandosi di mandato conferito in consequenzialità con i precedenti incarichi conferiti da questo Ente per il medesimo oggetto;

Dato atto che in relazione al periodo che precede che il presente incarico risulta finalizzato alla costituzione in giudizio del Comune di Noceto nel procedimento citato e che nella dotazione dell'Ente non vi sono professionalità idonee all'espletamento dell'incarico, non risultando costituita l'avvocatura interna;

Considerato di nominare responsabile del procedimento il responsabile del Servizio Affari Generali di questo Comune, incaricandolo di adottare gli atti conseguente all'approvazione della presente deliberazione ed in particolare all'assunzione del relativo impegno di spesa, preventivato nella somma sopra indicata salvo integrazione ove necessario

Dato atto che l'incarico in oggetto, essendo conferito per il patrocinio in giudizio di questo Ente, non risulta soggetto alla particolare disciplina in materia di incarichi esterni dettata dal Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna in riferimento all'art. 7 D.lgs. 165/2001 e all'art. 3 – commi 54 e segg. L. 244/2007);

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 14 del vigente Statuto del Comune di Noceto;

Ravvisata la competenza della Giunta Comunale all'approvazione della deliberazione di conferimento d'incarico di rappresentanza in giudizio del Comune di Noceto, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto comunale;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica, il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., modificato dall'art. 3.1. lett. b) del D.L. n. 174/2012;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di autorizzare per le motivazioni meglio esposte in premessa la proposizione al Consiglio di Stato del ricorso per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. e art. 106 cod. proc. amm. contro la Sentenza n. 02832/2024 Reg. Provv. Coll. pronunciata nel ricorso R.G. N. 07104/2023 REG.RIC. dal Consiglio di Stato (ricorso Comune di Noceto c/ G.S.E. S.p.A. – Mano Energy Srl in liquidazione) ad oggetto il provvedimento prot. n. GSEWEB/P20220290842 del 09/06/2022 emesso dal Gestore Servizi Energetici SpA (di seguito anche GSE) a conclusione del procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 632209,01, di potenza pari a 3.169,44 kW, sito in Strada Parola, 1 nel Comune di Noceto (PR). Soggetto Responsabile: Comune di Noceto;
- 2) di autorizzare il Sindaco pro tempore o suo delegato a conferire per i motivi esposti in premessa, in continuità e consequenzialità con i precedenti incarichi conferiti con deliberazioni di Giunta Comunale n. 104/2022 e successiva n. 85/2023, mandato di rappresentanza del Comune di Noceto per proporre il ricorso di cui al punto 1) allo STUDIO LEGALE ASSOCIATO PAGLIARI SOLLINI, con sede in Parma, Borgo Antini n. 3, p.iva 02486070341 e per esso gli avv.ti Prof. Giorgio Pagliari e Matteo Sollini del Foro di Parma;
- 3) di approvare il preventivo registrato al prot. n. 5480 del 03/04/2024 presentato dallo Studio Legale sopra indicato per l'assunzione della rappresentanza giudiziale del Comune di Noceto nel ricorso per revocazione al Consiglio di Stato nei termini e alle condizioni riportate nel preambolo della presente deliberazione e dunque in riferimento al valore della controversia ai sensi del DM n. 55/2014 pari a complessivi € 22.569,97, comprensivo di CPA 4%, Iva 22% e di € 975,00 per Contributo Unificato, da cui detrarre ritenuta d'acconto, escluse eventuali spese vive da rimborsare a cura di questo Ente;
- 4) di nominare responsabile del procedimento il responsabile del Servizio Affari Generali di questo Comune, incaricandolo di adottare gli atti conseguente all'approvazione della presente deliberazione ed in particolare all'assunzione del relativo impegno di spesa, preventivato nella somma indicata al punto 3. sulla base dell'effettivo svolgimento delle fasi processuali, salva integrazione ove necessario anche per rimborso spese vive;
- 5) di rendere noto il presente incarico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

E, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

- 6) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 data l'urgenza di avviare il ricorso entro il termine di legge.

=====

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

**II SINDACO
FECCI FABIO**

**II VICE SEGRETARIO - SEGRETARIO FF
MERCADANTI ALDO**